COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 697

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 697
FERRARIO 697

Proposta di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

FRANZO e FINA: Modifica alla legge 24 novembre 1951, n. 1316, per la disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari. (2553) 697

PRESIDENTE 697, 698
FERRARIO, *Relatore* 698

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine cavalleresco « al merito del lavoro ». (2817) 698

PRESIDENTE 698, 699
FERRARIO, *Relatore* 698, 699
SANNICOLO' 698
FASCETTI 699
FARALLI 699
CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio*. 699

Norme integrative alla legge 7 giugno 1951, n. 434, sui ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio. (2853) 700

PRESIDENTE 700
FERRARIO, *Relatore* 700
SANNICOLO' 700
CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio*. 700

Votazione segreta:

PRESIDENTE 700

La seduta comincia alle 9,35.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Larussa e Lombardo Ivan Matteo.

Inversione dell'ordine del giorno.

FERRARIO. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno, dando la precedenza al seguito della discussione della proposta di legge degli onorevoli Franzo e Fina.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ferrario.

(*È approvata*).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franzo e Fina: Modifica alla legge 23 novembre 1951, n. 1316, per la disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari. (2553).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Franzo e Fina: « Modifica alla legge 24 novembre 1951, n. 1316, per la disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 6 giugno scorso fu approvata una proposta di sospensiva sul provvedimento. Domando ora all'onorevole relatore se ha qualche elemento da aggiungere a quanto è già stato oggetto di deliberazione da parte della Commissione.

FERRARIO, *Relatore*. Dato che fino ad oggi non si sono verificati mutamenti tali da consigliare una modifica della legge in vigore, ritengo che si possa confermare la sospensiva sul provvedimento, già deliberata nella seduta del 6 giugno scorso, e propongo, pertanto, il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione.

(*È approvata*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine cavalleresco « al merito del lavoro ». (2817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine cavalleresco " al merito del lavoro " ».

Invito il relatore, onorevole Ferrario, a svolgere la sua relazione.

FERRARIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, scopo del presente disegno di legge è quello di precisare che la competenza e la responsabilità delle designazioni per il conferimento della decorazione al merito del lavoro spettano ai singoli Ministeri; di svincolare il conferimento stesso dalla data stabilita dalla legge n. 199, che si ritiene inutilmente vincolante, anche se giustificata dal desiderio di dare ad esso maggiore solennità, e di eliminare l'incongruenza di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 della legge n. 199, per la quale un cittadino, proposto perché meritevole della onorificenza e non insignitone per esaurimento del numero disponibile, non ne avrebbe potuto essere decorato se non dopo trascorsi cinque anni. Penso che il terzo comma dell'articolo unico ora in esame possa essere modificato nel senso di dare maggiore importanza al parere del consiglio dell'ordine, per cui propongo il seguente emendamento: « Il consiglio dell'ordine, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni ».

Infine ritengo necessario un riesame dell'articolo 2, lettera *b*) della stessa legge numero 199, che, così com'è, si presta ad erronee interpretazioni, per il fatto che, dopo la frase « per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici » è stato omesso un punto e virgola che propongo di inserire; mentre nella stessa lettera, sesta riga, in luogo di « ed » si deve leggere « o », ed è per questo che la stessa lettera *b*) dell'articolo 2 deve essere così rettificata: « nell'industria, per scoperte od invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi aziendali; per utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime; o infine per avere contribuito in modo notevole alla elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici ».

Si ha così una più chiara ed organica dizione della norma evitandone interpretazioni difformi.

Con queste modifiche, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLO'. In linea di massima il mio gruppo è favorevole al disegno di legge e alle modifiche proposte dall'onorevole relatore. Non siamo però d'accordo sulla abolizione della data del 2 giugno per la cerimonia di consegna, così come non possiamo essere d'accordo sulla opportunità di elevare da 25 a 75 le decorazioni da conferire entro il 31 dicembre 1952.

Siamo piuttosto per una riduzione del limite, allo scopo di conferire maggiore prestigio all'Ordine cavalleresco; e pensiamo che si potrebbe inserire una norma transitoria in cui si stabilisca che il periodo di attesa di cinque anni per la riproposta delle nomine non vale per coloro la cui designazione è già stata fatta alla data del 2 giugno 1952.

FERRARIO, *Relatore*. Proprio elevando a settantacinque il limite per le decorazioni da conferire entro il 31 dicembre 1952 si evita la inflazione nelle decorazioni minacciata dalle centinaia di proposte fatte. Dopo una interruzione di quasi dieci anni, non può essere considerato eccessivo il numero di settantacinque per la prima applicazione della nuova procedura. Quanto alla norma transitoria proposta dall'onorevole Sannicolò, debbo far rilevare che la norma riguardante le riproposte, di cui alla legge n. 199, viene abolita col nuovo disegno di legge. Per quanto concerne la data del 2 giugno, io sono del parere che non si debba stabilire una data fissa per il conferimento delle decorazioni, conferimento

che deve poter avvenire anche in più riprese nel corso dell'anno.

FASCETTI. Occorre tenere presente che le onorificenze vengono concesse anche a cittadini residenti all'estero. Sopprimendo la data fissa si ha la possibilità di conferire a questi ultimi le decorazioni quando vengono in Italia. Pregherei quindi anch'io l'onorevole Sannicolò di non insistere nelle sue proposte.

FARALLI. Dato che si tratta di onorificenze al merito del lavoro, non si potrebbe fissare la data del 1° maggio per il conferimento delle decorazioni, data fissata in tutto il mondo per la festa del lavoro?

FERRARIO, *Relatore*. Anch'io avrei voluto che fosse fissata la data del 1° maggio, festa del lavoro, ma non ho insistito nella proposta perché mi sono reso conto della necessità di non stabilire una data vincolante.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio*. Sono favorevole alle modifiche proposte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Gli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine cavalleresco " al merito del lavoro " sono sostituiti dai seguenti:

" *Art. 4.* — Le designazioni per il conferimento della decorazione sono fatte da ciascun Ministero, nei limiti delle proprie attribuzioni. Quelle riferentisi ai cittadini italiani residenti all'estero sono fatte dal Ministero degli affari esteri.

" Sulle proposte di conferimento delle decorazioni esprime parere il Consiglio dell'ordine.

" Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste ".

" *Art. 5.* — Le decorazioni sono conferite dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

" In ciascun anno non possono essere conferite più di venticinque decorazioni. Tale limite è elevato a settantacinque per le decorazioni da conferire entro il 31 dicembre 1952 " ».

L'onorevole relatore propone di sostituire il testo che ho testé letto, con la seguente formulazione, costituita da due articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, è sostituita dal seguente:

" nell'industria, per scoperte o invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi aziendali; per utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime; o, infine, per avere contribuito, in modo notevole, alla elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici " ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 2 è così formulato dall'onorevole relatore:

« Gli articoli 4 e 5 della stessa legge 27 marzo 1952, n. 199, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 4.* — Le designazioni per il conferimento delle decorazioni sono fatte da ciascun Ministero, nei limiti delle proprie attribuzioni. Quelle riferentisi ai cittadini italiani residenti all'estero sono fatte dal Ministero degli affari esteri.

Il Consiglio dell'ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e il commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste ».

« *Art. 5.* — Le decorazioni sono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In ciascun anno non possono essere conferite più di 25 decorazioni; tale limite è elevato a 75 per le decorazioni da conferire entro il 31 dicembre 1952 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative alla legge 7 giugno 1951, n. 434, sui ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio. (2853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative alla legge 7 giugno 1951, n. 434, sui ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio.

Invito l'onorevole Ferrario, relatore, a svolgere la sua relazione.

FERRARIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione ministeriale al disegno di legge sottoposto al nostro esame è di per sé abbastanza ampia. Vi si precisa, infatti, che scopo precipuo di questo provvedimento è quello di dare immediata sodisfazione alle urgenti necessità di personale del gruppo *A* del Ministero dell'industria e del commercio, in relazione al sempre crescente sviluppo dei suoi compiti, il che è conforme anche alle numerose istanze formulate dalla nostra Commissione. Su questo punto, quindi, nessuna obiezione è da farsi; solo si può osservare che mentre gli « idonei » non promossi sono otto, con il presente disegno di legge si propone la promozione per cinque soli, per cui ne rimarrebbero esclusi tre; il che mi sembra in contrasto con le innegabili esigenze di personale del Ministero. Per questo, in difformità con la proposta ministeriale, credo opportuno proporre che il numero dei promovendi sia lasciato libero in modo che il Ministro possa nominare tanti « idonei » quanti sono i posti disponibili nel gruppo *A*, precisando, però, che nulla viene innovato rispetto alle disposizioni della legge 30 dicembre 1923, n. 2960.

Infine propongo una rettifica formale, nel senso che sia meglio precisata la posizione che la presente norma viene ad avere rispetto alla precedente disposizione di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLO'. Siamo contrari al disegno di legge perché non possiamo accettare i principî generali sui quali sono impostati dal Governo i problemi della nostra burocrazia.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio*. Il Governo non si oppone alla abolizione dei limiti di nomina, proposta dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« All'articolo 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, ratificato, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1951, n. 434, dopo il terzo comma di cui alla legge stessa è aggiunto il seguente:

" Ferma restando la facoltà prevista nell'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i posti di grado iniziale che, dopo la nomina disposta secondo i commi precedenti, risultino disponibili nel ruolo centrale di gruppo *A* del Ministero dell'industria e del commercio, possono essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo di cinque, a candidati risultati idonei nel concorso bandito ai sensi del presente articolo " ».

L'onorevole relatore propone di sostituirlo con il seguente:

All'articolo 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, ratificato, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1951, n. 434, dopo il quarto comma di cui alla legge stessa è aggiunto il seguente:

« I posti di grado iniziale che, dopo le nomine disposte secondo i commi precedenti e quelli eventualmente conferiti ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2960, risultino disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo centrale di gruppo *A* del Ministero dell'industria e del commercio, possono essere conferiti secondo l'ordine di graduatoria ai candidati dichiarati idonei nel concorso bandito ai sensi del presente articolo ».

Il Governo accetta questo testo?

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. L'articolo, non essendovi osservazioni in contrario, rimane pertanto quello proposto dal relatore, che è accettato dal Governo.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche alla legge 27 marzo 1952, numero 199, sul riordinamento dell'ordine

cavalleresco " al merito del lavoro " » (2817):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 18
Voti contrari 8

(La Commissione approva).

« Norme integrative alla legge 7 giugno 1951, n. 434, sui ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio » (2853):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 21
Voti contrari 5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Ariosto, Bellato, Bernieri, Bigiardi, Cagnasso, Cerreti, Dami, Faralli, Fascetti, Ferrario, Gennai Tonietti Erisia, Invernizzi Gaetano, Lettieri, Lombardi Ruggero, Lombardini, Manuel-Gismondi, Menotti, Moro Gerolamo Lino, Puccetti, Quarello, Roselli, Saggin, Sannicolò, Stuani e Volpe.

Sono in congedo:

Larussa e Lombardo Ivan Matteo.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI